



FIVA CONFCOMMERCIO
Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche



SEGRETERIA GENERALE

Roma 29 marzo 2022
Prot. 045.c

Alle Associazioni Territoriali FIVA
Ai Dirigenti Federali
Loro indirizzi

OGGETTO: Disposizioni per il superamento dell'emergenza pandemica – D.L. 24 marzo 2022, n. 24

La G.U. 24 marzo 2022, n. 70 pubblica il Decreto emarginato in oggetto che modifica sensibilmente lo stato delle attuali disposizioni in vista di un graduale superamento dello stato di emergenza.

L'art.1 reca disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 e prevede che fino al **31 dicembre 2022**, possono essere adottate una o più ordinanze, al fine di adeguare all'evoluzione dello stato pandemico le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza in scadenza al 31 marzo 2022. Le ordinanze in oggetto **avranno efficacia limitata** al 31 dicembre 2022.

L'art.3 prevede e disciplina il potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e di adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19. In tal senso il Ministro **può adottare e aggiornare linee guida e protocolli** volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'art. 4 stabilisce che, a decorrere dal **1 aprile 2022** le persone positive al COVID-19 hanno l'obbligo di isolamento fino all'accertamento della guarigione, con divieto di spostarsi dalla propria abitazione. Sempre dalla stessa data coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 dovranno praticare il **regime dell'autosorveglianza** e avranno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dalla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 nonché l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Il regime dell'isolamento cessa con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.

L'art.5 prevede che a decorrere **dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022**, è fatto obbligo, **fino al 30 aprile 2022**, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblici (treni, autobus, navi, aerei); per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono **al chiuso o all'aperto** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di

intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi sportivi; nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo; **in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra citati e con esclusione delle abitazioni private, sull'intero territorio nazionale.**

Fino al **30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale**, i lavoratori – compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – al fine di rispettare l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) possono utilizzare le mascherine chirurgiche.

L'art.6 reca, a modificazione del vigente art.9-bis DL 52/2021, disposizioni per il superamento del green pass. Per quanto di nostro interesse, a decorrere **dal 1° aprile 2022** e fino al **30 aprile 2022**, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificato che si ottiene da vaccinazione, guarigione o test) l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- **servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso**, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

Dal **1° aprile** pertanto, **non sarà più necessario essere in possesso del green pass base per accedere a determinati luoghi e attività** come i servizi alla persona; i pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, **le attività commerciali.**

In riferimento alla certificazione verde cd. base e agli obblighi vaccinali **nei luoghi di lavoro nel settore privato**, l'articolo 6, al comma 8 prevede la proroga **al 30 aprile 2022** dell'obbligo di possesso ed esibizione del "green pass base" a chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato, come stabilito all'art. 9-septies del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021.

L'art. 7 del Decreto modifica la vigente disciplina relativa al **green pass rafforzato**. A decorrere **dal 1° aprile 2022** e fino al **al 30 aprile 2022**, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del **green pass rafforzato** (certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione), l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.


E' soppressa la disposizione (D.L. 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevedeva, nel caso di sagre e fiere locali all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l'obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso del green pass rafforzato per l'accesso all'evento. Conseguentemente, è stata soppressa anche la relativa sanzione.

L'art.11 dispone in ordine alle sanzioni. **Dal 1° aprile 2022**, in caso di violazione delle disposizioni relative al possesso del green pass, sia base che rafforzato, in materia di autosorveglianza e in materia di obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si applica **la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro, nonché** la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell'obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l'accesso a determinati servizi e attività.

L'art.14 provvede ad abrogare, sempre dal **1° aprile 2022**, alcune disposizioni in materia di limitazioni legate al "colore" delle Regioni. Conseguentemente, cesseranno le limitazioni per le attività dei servizi di ristorazione in zona gialla e le limitazioni previste in zona gialla per le attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Armando Zelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Armando Zelli', with a stylized flourish at the end.